

## **VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 26 luglio 2007, in Bari, sono presenti la delegazione aziendale della Banca Popolare di Bari e le OO.SS., come sotto rappresentate.

Premesso che è interesse comune quello di salvaguardare il ruolo della famiglia e corrispondere alle esigenze particolari delle lavoratrici e dei lavoratori, le Parti, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 49 del CCNL 12 febbraio 2005, concordano quanto segue:

### **Art. 1 (permessi in caso di decesso)**

Il permesso retribuito, di cui all'art. 4, co. 1, l. n. 53/2000, è esteso, nella misura di un giorno, anche in caso di decesso di parente di terzo grado ed affine di primo grado.

In caso di decesso nello stesso anno di più persone tra quelle per le quali la legge, così come integrata dal comma precedente, prevede permessi retribuiti, l'azienda concederà un ulteriore giorno di permesso retribuito.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa legale e contrattuale vigente.

### **Art. 2 (permessi per visite mediche)**

Ai lavoratori è concesso un permesso retribuito, anche frazionabile, di complessivi due giorni per visite mediche specialistiche e cure, ivi comprese le analisi di laboratorio, eseguite presso strutture pubbliche, private, convenzionate o medici privati. Tale permesso include eventuali esigenze mediche di familiari del dipendente (figli, coniuge e genitori) anche non conviventi.

Ove si presenti la necessità di fruizione del permesso, come sopra riportato, che comporti un allontanamento del dipendente ad una distanza di oltre 300 km. dalla residenza, è inoltre concesso un giorno di permesso per il relativo trasferimento.

Allo scopo di valersi dei suddetti permessi, il lavoratore dovrà produrre apposita dichiarazione e/o certificazione della struttura sanitaria, nella quale dovrà essere specificato l'orario iniziale e finale della visita o cura.

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le cure idrotermali, per le quali trova applicazione la disciplina di legge.

### **Art. 3 (permessi per nascita figli)**

Ai lavoratori, in occasione della nascita di figli, è concesso un permesso retribuito di due giorni consecutivi (non frazionabili), da fruire entro 5 giorni di calendario dall'evento.

### **Art. 4 (decorrenza e durata)**

Il presente accordo, a tempo determinato, decorre dalla data di stipulazione e cessa di produrre effetti alla data del 31 dicembre 2007.

Quanto previsto nel presente accordo sarà oggetto di valutazione tra le parti firmatarie in sede di Contrattazione Integrativa Aziendale.

Banca Popolare di Bari

OSL